

N° 612 - Seduta del 09-11-2011

OGGETTO: Palio 2 luglio 2011 – Procedimento a carico della Nobile Contrada dell'Oca

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto n. 130 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Nobile Contrada dell'Oca, rilevate in occasione del Palio del 2 luglio 2011 che integralmente si scrivono:

Prot. n. 48458

Ord. n. 130

Palio del 2 luglio 2011 - Procedimento a carico della Nobile Contrada dell'Oca - Determinazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

Premesso che:

- la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti relativi all'assegnazione dei cavalli, così recita: *"[...] Dopo l'assegnazione del cavallo alla Nobile Contrada dell'Oca, all'altezza della curva di S.Martino, si verificavano degli scontri tra i contradaioi della Torre presenti sul tufo ed i contradaioi dell'Oca che stavano uscendo dalla Piazza accompagnando il cavallo avuto in sorte; sull'origine degli scontri sia dalle immagini televisive che da quelle fotografiche, non si riesce a stabilirne le responsabilità [...]";*
- *"[...] I Deputati della Festa [...] cercando di far allontanare i due gruppi che però, per circa 15 minuti, continuavano a fronteggiarsi senza provocare altri scontri [...]";*
- *"[...] i Deputati della Festa osservano che: [...] uscendo dalla Piazza dopo l'assegnazione, il cavallo della Nobile Contrada dell'Oca procedeva verso il Chiasso Largo piuttosto lentamente [...]";*
- *"[...] Gli scontri ed il successivo fronteggiamento provocavano l'interruzione delle operazioni di assegnazione dei cavalli per circa 20/25 minuti";*
- la Relazione degli Ispettori di Pista, riferendosi allo stesso episodio, così recita: *"[...] la Contrada dell'Oca cantando inni alla propria contrada si avviava per uscire da Piazza. Una volta che le prime file del popolo dietro il cavallo avevano abbondantemente superato l'imbocco di Salicotto, all'improvviso si rigiravano tutti in direzione contraria. Dopodichè è iniziato un fronteggiamento tra le contrade di Oca e Torre. Da segnalare la fattiva collaborazione delle dirigenze delle due contrade per riportare la calma tra i propri contradaioi, dopo l'intervento delle forze dell'ordine [...]";*

Considerato che entrambe le contrade hanno depositato delle "memorie" relative all'episodio in questione, le quali sono state acquisite dai Deputati della Festa ai sensi dell'art.92, comma 3, del Regolamento del Palio;

Visto che *"[...] Presa visione delle "memorie" presentate dalla Contrada della Torre e dalla Nobile Contrada dell'Oca, i Deputati della Festa non hanno nulla da aggiungere a quanto*

riportato nella "Relazione" [...];

Considerato che, da quanto sopra, non emerge in modo inequivocabile quale contrada abbia dato inizio al fronteggiamento;

Preso atto che le due dirigenze sono intervenute prontamente ma che tuttavia il fronteggiamento si è protratto per circa 20/25 minuti interrompendo l'assegnazione dei cavalli;

Dato atto che l'Ente Contrada, ai sensi dell'art.101, 2° comma, "*E' altresì responsabile del contegno [...] dei propri contradaiooli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, [...]*";

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art.101, 3° comma, "*L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento*";

Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;

PROPONE

- di sanzionare la Nobile Contrada dell'Oca con la punizione della "**Esclusione**" dalla partecipazione a n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaiooli preso parte a scontri nella Piazza del Campo, durante l'assegnazione dei cavalli, con i contradaiooli della Contrada della Torre, provocando l'interruzione delle operazioni dell'assegnazione dei cavalli, sulla base di quanto previsto dall'art. 101, 2° comma del regolamento per il Palio;
- di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada dell'Oca, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Nobile Contrada dell'Oca in data 21.10.2011;

Preso atto che la Nobile Contrada dell'Oca ha presentato memorie difensive in data 31.10.2011 (atti prot. n. 50309);

Rilevato che la Contrada nelle memorie presentate precisa che:

- non può essere condiviso il rilievo secondo cui nel caso de quo non emergerebbe in modo inequivocabile quale contrada abbia dato inizio ai fronteggiamenti in quanto la causa dei disordini è sicuramente da attribuire allo stazionamento del popolo della Torre nella zona antistante Salicotto, rilevando fra l'altro che non erano presenti né donne, né bambini;
- le ultime file del corteo, proprio quelle composte di anziane, donne e bambini, si sono trovate sempre più schiacciate verso lo steccato, e quindi evidente che la Contrada è stata attaccata alle spalle;
- i contradaiooli dell'Oca si sono solo limitati a difendersi;

- è stata proprio la violazione degli impegni assunti da parte della Contrada della Torre la causa degli scontri;
- i tempi di uscita del cavallo sono stati in linea a quelli generalmente impiegati negli anni precedenti, e comunque il cavallo era piuttosto agitato;
- in ogni caso la sanzione appare sproporzionata alla luce di analoghi precedenti;

Rilevato che la relazione dei Deputati della Festa risulta chiara, esauriente e descrive in modo accurato lo svolgersi dei fatti; che come risulta dalla relazione stessa è stata presa visione sia della più parziale relazione degli Ispettori di Pista, che delle memorie delle due contrade, che comunque nulla aggiungono a quanto in modo particolareggiato è già riassunto nella relazione stessa, non risultando in nessun documento o filmato la responsabilità di chi abbia dato origine agli episodi oggetto di sanzione;

Atteso che la memoria non contesta la partecipazione agli episodi in esame ed oggetto di proposta di sanzione, ma cerca di attribuire la responsabilità dell'accadimento sulla contrada avversaria senza apportare argomenti o prove che possano in alcun modo confutare la ricostruzione operata dai Deputati della Festa, dalla quale emerge con chiarezza che non si può attribuire la responsabilità sull'origine degli episodi;

Rilevato che la memoria, analogamente a quella depositata dalla Contrada della Torre, lamenta che la punizione proposta si discosti dalle sanzioni inflitte in precedenti analoghi, proprio in relazione ai quali è doveroso precisare che proprio la recidività di tali comportamenti deve essere considerata un elemento che aggrava la responsabilità, e che pertanto le sanzioni proposte appaiono del tutto proporzionate alla gravità dei fatti;

Rilevato che già nel 2000, in relazione ad episodi di assai più ridotta gravità-in occasione della irrogazione delle sanzioni veniva auspicata ad entrambe le Contrade "la possibilità di trovare per il futuro un accordo per superare le tensioni che si creano in occasione dell'assegnazione dei cavalli e per consentire il regolare deflusso dalla Piazza";

Affermato a questo proposito che l'accordo tra contrade è l'espressione più alta della loro autonomia e delle loro capacità di autoregolamentarsi e di contribuire concretamente al rispetto delle tradizioni ed alla perfetta riuscita e tenuta della Festa;

Precisato inoltre che l'Amministrazione Comunale non si candida ad un ruolo di censore di ogni comportamento inerente le fasi della Festa quanto piuttosto di garante della Festa stessa, diversamente abdicerebbe al proprio ruolo e per quel che più conta impedirebbe alle Contrade di operare in ordine alla autoregolamentazione dei propri comportamenti;

Precisato che, durante la fase dell'assegnazione dei cavalli deve essere cura dell'Amministrazione Comunale gestire i tempi di estrazione in modo da concludere più rapidamente possibile una delle fasi oggettivamente più delicate di tutta la celebrazione, garantendo al tempo stesso, con pause appropriate, ad ogni popolo un tempo adeguato di deflusso dalla Piazza in modo da evitare congestionamenti o contatti;

Rilevato che la successione temporale di tali fasi, che rientra nella precisa responsabilità dell'Amministrazione gestire nel supremo interesse della Festa, non può in alcun modo essere turbata, rallentata o persino bloccata da alcun accadimento, ivi compresi ed a maggior ragione quelli che abbiano luogo in quella parte della Pista, necessariamente utilizzata dai popoli per il deflusso dalla Piazza;

Ribadito che tale grave interruzione non ha soltanto provocato un intollerabile ritardo, ma ha fatto correre rischi di regolarità alla fase di assegnazione, esponendo peraltro la Festa ad un momento di stallo troppo prolungato;

Ribadito altresì come la fase dell'assegnazione rappresenti a giudizio di questa Amministrazione Comunale una delle fasi più delicate di tutta la celebrazione della Festa e che nel quadro sanzionatorio non possa che assumere una rilevante gravità sia la fase di innesco degli episodi, anche quando non sia chiarita la responsabilità di una parte in causa, che quella che comporti una interruzione;

Atteso che l'Amministrazione non può e non vuole tenere in nessun conto delle ricostruzioni diffuse a mezzo stampa che non possono in nessun caso essere prese in considerazione ai fini sanzionatori;

Ritenuto pertanto di confermare le proposte di sanzione di cui all'ordinanza dell'Assessore Delegato;

Visto l'art. 98 del Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente del Servizio Cultura e Grandi Eventi in relazione alla procedura preliminare all'atto di Giunta;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A

1. di infliggere alla Nobile Contrada dell'Oca per i fatti relativi al Palio del 2 Luglio 2011 confermando quando proposto dall'ordinanza n. 130/2011 dell'Assessore Delegato, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento per il Palio la punizione dell'**"Esclusione"** dalla partecipazione a n. 1 (uno) Palio cui avrebbe diritto di partecipare e alle relative Prove, per avere i propri contradaiooli preso parte a scontri, nella Piazza del Campo, durante l'assegnazione dei cavalli, provocando l'interruzione delle operazioni di assegnazione dei cavalli, sulla base di quanto previsto dall'art. 101, 2° comma del regolamento per il Palio;
2. di notificare la presente deliberazione alla Nobile Contrada dell'Oca, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento per il Palio;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.